

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 374/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, prevede un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcassa, per l'importazione di prodotti «baby-beef» come definiti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1215/2009 e originari del territorio doganale del Kosovo <sup>(4)</sup>.
- (2) È opportuno che questo contingente tariffario annuo sia gestito in linea con il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia <sup>(5)</sup>.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1255/2010.

(4) Poiché a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1255/2010 i contingenti tariffari sono aperti ogni anno dal 1° gennaio è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2012.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1255/2010 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo» <sup>(\*)</sup>**

<sup>(\*)</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;

2) l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) 475 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del territorio doganale del Kosovo <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(5)</sup> GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;

